



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi

Via Acerbi 21 - 27100 Pavia Tel: 0382-467325 Fax: 0382-568378 c.f. 96069460184
e-mail: pvic82500d@istruzione.it e pvic82500d@pec.istruzione.it sito web: <http://www.icviaacerbi.edu.it>

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
D'ISTITUTO PARTE NORMATIVA – TRIENNIO 2025/28

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IC di Via Acerbi" di Pavia.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per il triennio 2025-2028.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto, se richiesta da una delle parti, può aver luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del

Aut. Benvenuto

Labani

Fin. R.

Gandhi

Fransese

Gobbi, Ghisla

Spina

restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro.

Art. 6 – Informazione

1. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022/2024 (Informazione), comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:
la proposta di formazione delle classi e degli organici;
i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 40 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce dell'art.30:
 - a. i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi e la determinazione del valore degli incarichi specifici conferiti al personale ATA, ai sensi dell'art.54, comma 2 del CCNL 2019/21.
 - c. i criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1, del D.Lgs.165/2001 al personale docente educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali, comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art.1, comma 249 della Legge 160/2019;
 - e. i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali, ai sensi dell'art.10 del CCNQ 4/12/2017;
 - f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di

Autore Puntello

Roberto

Fin

Gand

Francesco

Gale

Prete

Scuola

- Formazione dei docenti;
- h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione). Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art.3, comma 3 e successive modifiche;
 - i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
 - j. i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al Decreto Ministeriale nr.63 del 5 aprile 2023 (valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore).
4. È, inoltre, oggetto di contrattazione:
- La misura del compenso per gli incarichi specifici conferiti al personale ATA ai sensi dell'art.54 del CCNL 2019/21;
 - per il personale docente la determinazione dei compensi, anche stabilita in misura forfettaria, per la remunerazione delle ulteriori ore di formazione rispetto a quanto previsto dall'art.44, comma 4, del CCNL 2019/21;
 - i criteri di attribuzione dei compensi ai docenti, a tempo determinato e a tempo indeterminato per il servizio prestato nelle piccole isole, tenendo conto che, per i docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie, gli stessi sono determinati in proporzione ai giorni di effettivo servizio (art.1, comma 770, L.234/2021);
 - i criteri di attribuzione dei compensi per la valorizzazione della professionalità dei docenti e per la continuità didattica e il servizio in zone a rischio spopolamento, povertà socio-economica, culturale e dispersione (art.1, comma 592, L.205/2017 e art.10, comma 5, D.L.123/2023);
 - la determinazione dell'indennità di disagio degli assistenti tecnici del primo ciclo (art.77 del CCNL 2019/21);
 - fatto salve le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli Organi Collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, l'assegnazione dei posti dell'istituzione scolastica situati in comuni diversi rispetto a quello sede di organico, salvaguardando la continuità didattica e il criterio del maggior punteggio nella graduatoria di istituto e le eventuali precedenza previste da specifiche disposizioni di legge (art.3, comma 5, CCNI mobilità 2022/23 – 2024/25).
5. E' inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

Art. 8 – Confronto

1. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (anche nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, con riferimento ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo

Roberto Antonio Bundeletto

Finale

Gandolfo

Francesco

Gabriele Roberto

Flavio

- alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FMOF;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per l'assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell'istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III del presente contratto;
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (in particolar modo, dove venisse prevista la prestazione del servizio in modalità agile) e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/21. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
 3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre dieci giorni. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata previo accordo tra le parti.
 4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono dell'albo sindacale, presente sul sito web dell'IC, e sono responsabili dell'invio dei documenti per i quali chiedono la pubblicazione.
2. Ogni documento pubblicato alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo redige, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso la scuola primaria Ada Negri, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente informa la RSU sulle notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno tramite la pubblicazione nell'albo sindacale di cui al punto 2.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro e scioperi

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 e dell'art. 4 del CCNQ 04/12/2017, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione di adesione nei termini previsti implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il regolare orario di lavoro.

Amata Punsello

LaBari

Fin

Quinto

Francesco

Roberto

Sclerina

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, la ricezione di eventuali telefonate ed eventualmente il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 (una) unità di personale ausiliario per singolo plesso e n. 1 (una) unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. Nei plessi in cui è in servizio un'unica unità, la partecipazione sarà subordinata alla possibilità di sostituzione con personale di altri plessi (in cui sono presenti più unità) che non ha aderito all'assemblea.

Art. 11 – Permessi sindacali

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990:
 - a. per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente Amministrativo e 2 Collaboratori Scolastici;
 - b. per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di mensa,
2. per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'accordo integrativo: il Direttore dei S.G.A., 1 assistente amministrativo. L'individuazione del personale Ata destinato alla formazione del contingente avverrà prioritariamente su dichiarazione volontaria e successivamente su rotazione in base all'ordine alfabetico.
3. Una volta verificate le adesioni, secondo libera ma non obbligatoria espressione da parte del personale, il Dirigente comunica alle famiglie l'entità del servizio che sarà possibile erogare o la sospensione totale/parziale dello stesso.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA (acquisita la loro disponibilità), costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di compiti aggiuntivi, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica.
5. Per particolari attività il dirigente, sentito il DSGA, può assegnare incarichi al personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità, della regolarità e della qualità dei servizi.
2. Il dirigente, acquisito il parere del Dsga, dà riscontro formale alla richiesta entro 10 (dieci) giorni.
3. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a. per il personale CS l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni e l'orario di uscita non potrà essere precedente all'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni per almeno una unità per plesso;
 - b. per il personale A.A. la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un'unità a presidio del servizio.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 17.30 dei giorni lavorativi; se pubblicate successivamente

Roberto Anzani

Gianluigi

Francesca

Roberto Anzani

valgono come pubblicate il giorno successivo. Con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.

2. Analogamente le comunicazioni del personale all'amministrazione rispetteranno la medesima tempistica e modalità.
3. È fatta salva la possibilità di inviare comunicazioni, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
4. Durante i periodi di attività didattica per il personale docente e ATA è fondamentale consultare regolarmente tali comunicazioni di servizio nell'orario che ognuno ritiene più congeniale alle proprie esigenze di separazione della vita personale da quella lavorativa.

Art. 18 – Flessibilità oraria individuale dei docenti

1. In casi eccezionali, a seguito di domanda scritta del dipendente e di approvazione del DS, sono possibili per i docenti forme di flessibilità (scambio di ore o di turno), senza oneri per l'Amministrazione.
2. Le ore di servizio dovute e non prestate per varie ragioni (orario ridotto dei primi e degli ultimi giorni dell'anno scolastico, moduli orari di durata inferiore ai 60 minuti nella scuola secondaria, personale che non accompagna le classi durante i viaggi di istruzione, permessi brevi, ecc.) vanno rese secondo le priorità individuate nel Collegio Docenti nella seduta del 1 settembre 2025, ovvero:
 - sostituzione colleghi assenti;
 - attività alternative all'insegnamento della religione cattolica;
 - attività di alfabetizzazione su progetto;
 - attività di recupero su progetto in orario extracurricolare;
 - attività di potenziamento su progetto in orario extracurricolare;
 - attività di compresenza in orario curricolare su progetto per specifiche esigenze del CdC/team;
 - eventuali ore eccedenti autorizzate per altre ragioni (es. partecipazione agli Open day, al Campus per l'Orientamento o ad attività di continuità).
3. Per i docenti della scuola secondaria, dal monte ore dei moduli da recuperare sono già stati sottratti i 10 minuti di assistenza all'intervallo.

Art. 19 – Chiusura prefestivi e straordinaria dovuta a cause di forza maggiore

1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche, nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali, sentito se il personale si è dichiarato favorevole almeno nella percentuale del 75%, sarà possibile la chiusura dell'Unità Scolastica nelle giornate prefestive.
2. Tale chiusura è disposta dal DS previa delibera del Consiglio di Istituto.
3. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della Scuola. Le ore non lavorate saranno recuperate secondo le seguenti modalità indicate in ordine di priorità:
 - a. con recupero dei crediti di lavoro straordinario già prestato;
 - b. con utilizzo di ore prestate in corsi di aggiornamento effettuati fuori dall'orario di servizio;
 - c. con ore prestate per consentire riunioni senza slittamento dell'orario programmato per il personale che si rende disponibile nei casi in cui il Dsga valuta che non sia possibile la riorganizzazione oraria;
 - d. con utilizzo di giorni di ferie o festività soppresse.
4. In caso di chiusura di uno o più plessi per ragioni indipendenti dalla volontà dei lavoratori (per es. eventi atmosferici ecc.) il personale ATA in servizio presso i plessi interessati, non essendo tenuto al servizio, sulla base della propria disponibilità potrà essere impiegato in sostituzione di altri colleghi in altri plessi aperti o per altre necessità di servizio, con il riconoscimento delle ore

Autore Documento

Labarin

Pi R

Gambino

Francesco

Gabriella

Salvatore

Alessandra

prestate quali straordinario. Si precisa che ciò non è dovuto nel caso in cui siano sospese le attività didattiche senza chiusura del plesso e/o della segreteria.

5. In caso di chiusura del plesso di appartenenza (es. sciopero personale ATA), saranno seguiti i seguenti criteri, validi per tutti gli ordini di scuola, a cui l'ufficio personale farà riferimento per individuare il personale da inviare in supplenza in altri plessi se occorre e se nessuno manifesta la propria disponibilità su base volontaria.

I. Supplenti:

- a. con incarico temporaneo
- b. con incarico annuale al 30 giugno
- c. con incarico annuale al 31 agosto
- d. a parità degli altri criteri:
 - ✓ da mad
 - ✓ da graduatoria di istituto
 - ✓ da gps/prima fascia
 - ✓ a parità degli altri criteri, in base all'età anagrafica (partendo dal più giovane a salire)

II. Graduatorie d'istituto comprensiva di tutti gli insegnanti di ruolo:

- a. anzianità di servizio (partendo da chi ha meno anni di servizio nell'I.C. a salire).

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 21 – Organizzazione del lavoro agile

1. Come previsto dal DPCM del 23 settembre 2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 22 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio è complessivamente determinato da:

- a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e art. 78 CCNL 2019-21) erogato dal MIM;
- b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIM;
- c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
- d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.

Roberto Puntigam

Fin

Gianlo

Francesca

Alfredo Gamba Puntigam

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 23 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che comportino l'assunzione di responsabilità ulteriori rispetto a quelle previste dal profilo di appartenenza, volte a incrementare la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale, sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del PTOF, definito dagli Organi Collegiali della scuola. Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola.

Art. 24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica vengono impegnate al fine di realizzare le attività previste dal PTOF e al fine di assicurare il buon funzionamento della scuola; esse sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, il criterio di ripartizione del FIS, decurtato delle risorse necessarie alla corresponsione al DSGA dell'indennità di direzione – quota variabile, è definito in proporzione: 77% al personale docente, 23% al personale ATA.
2. Al fine di perseguire le finalità sopra indicate, il fondo d'istituto destinato al personale docente è utilizzato per riconoscere le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative: collaboratori del DS, coordinatore delle scuole dell'infanzia e referenti di plesso, responsabili sicurezza, referenti mensa, referente registro elettronico
 - b. supporto alla didattica: referenti bes, coordinatori di classe, tutor docenti neoimmessi, referenti di dipartimento, presidenti di interclasse, segretari dei consigli di classe e di interclasse
 - c. supporto all'organizzazione della didattica: commissioni orario, commissioni formazione classi, gruppi di lavoro a supporto delle funzioni strumentali deliberate dal Collegio docenti
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa curricolare e non: progetti di istituto (Ed. Civica, Intercultura e accoglienza alunni stranieri, Continuità, Istruzione domiciliare, Biblioteca scuole secondarie, Sportello d'ascolto, Prevenzione bullismo e cyberbullismo, Adozioni, Educazione alla Salute, Scienze under 18, ecc.)
 - e. partecipazione a reti di scuole (LabTalento, ecc.)
 - f. progettualità particolari
 - g. formazione
 - h. eventuali attività d'insegnamento aggiuntive.
3. Allo stesso fine vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA:

Roberto Amato

Fin

Francesca Gamba

Alfano
Gabriella
Salvatore

- Collaboratori scolastici
 - a. intensificazione del carico di lavoro per assenza colleghi
 - b. tenuta magazzino
 - c. orario spezzato/scavalco su più plessi
 - d. sgombero e pulizia straordinaria locali/inventario
 - e. reperibilità allarme
 - f. piccola manutenzione
 - g. intensificazione sede centrale
 - h. supporto tecnico/Invalsi
 - i. supporto ai docenti
 - j. intensificazione legata alla complessità dei plessi
 - k. compenso per straordinario per esigenze di servizio e formazione (se non recuperate)
- Assistenti amministrativi e tecnici
 - a. Supporto iscrizioni on line alunni
 - b. Supporto assistenti amministrativi di nuova nomina o su nuova area
 - c. Intensificazione per attività connesse all'area alunni
 - d. Intensificazione per attività connesse all'area personale
 - e. Intensificazione per assenza dei colleghi
 - f. Compenso per straordinario per esigenze di servizio e formazione (se non recuperate)
 - g. Pratiche Passweb – pensionamenti
 - h. Intensificazione per pratiche in arretrato

Art. 25 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e a livello di istituto dal Piano di formazione di istituto, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
3. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti.
5. Il personale può partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione allo sviluppo e all'arricchimento della professionalità. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione.
6. Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44, comma 4 (Attività funzionali all'insegnamento) sono remunerate con compensi, determinati come segue:

- a. I fascia: da 1 a 10 ore (oltre le 80) 40 euro
 - b. II fascia: da 11 a 15 ore 80 euro
 - c. III fascia: da 16 a 20 ore 120 euro
 - d. IV fascia: da 21 a 25 ore 160 euro
 - e. V fascia: da 26 a 30 ore 200 euro
 - f. VI fascia: da 31 a 35 ore 240 euro
 - g. VII fascia: da 36 a 40 ore 300 euro
 - h. VIII fascia: oltre le 40 ore 340 euro
7. Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti per remunerare tutte le ore svolte, si definiscono le seguenti condizioni di accesso in ordine di priorità:
- a. Attività formative organizzate dall'IC Acerbi
 - b. Attività formative strettamente legate all'attuazione del Ptof svolte in presenza (es. Opera Domani, Opera Kids ecc.)
 - c. Attività formative strettamente legate all'attuazione del Ptof svolte a distanza (es. AlmaMedie, Scienze under 18 ecc.)
 - d. Attività formative svolte nell'ambito dello 0-6 in presenza
 - e. Attività formative svolte nell'ambito dello 0-6 a distanza
 - f. Attività formative coerenti con il Ptof erogate dalle scuole polo per la formazione svolte in presenza
 - g. Attività formative coerenti con il Ptof erogate dalle scuole polo per la formazione svolte a distanza (piattaforma Sofia-Futura, Scuola polo formazione ambito 29, ecc.)
 - h. Attività formative legate alla sicurezza anche obbligatorie
8. Si precisa che non verranno conteggiate le attività formative effettuate usufruendo dell'esonero dal servizio.
9. Per avere accesso alla remunerazione delle suddette ore, i docenti presenteranno domanda documentando:
- a. di aver completato le ore funzionali (dettagliandole)
 - b. di aver esaurito le ore di flessibilità oraria e di aver recuperato eventuali permessi brevi
 - c. di aver completato i percorsi formativi documentando tramite attestato il numero di ore svolte e le modalità di erogazione del corso (in presenza o a distanza).
10. Nel caso in cui, nonostante le condizioni sopra descritte, i fondi previsti non fossero sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, si prevede una riduzione in percentuale equamente distribuita.

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. Le attività per le quali è previsto l'accesso al bonus premiale hanno come obiettivo il miglioramento del servizio erogato e l'innalzamento dei livelli professionali della comunità scolastica.
2. Si conviene che il budget per valorizzazione del personale sarà suddiviso nella medesima percentuale utilizzata per la suddivisione del FIS, ovvero 77% ai docenti e 23% agli ATA. La quota destinata al personale Ata confluisce nel FIS Ata.
3. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico tramite la distribuzione a posteriori di una quota pari al 60% del totale destinato ai docenti che a questo scopo viene accantonata. La quota restante 40% confluisce nel FIS docenti.
4. I destinatari del bonus possono essere individuati prioritariamente tra le figure di coordinamento organizzativo – didattico già destinatarie di nomina il cui impegno, per ragioni sopraggiunte in corso d'anno, si sia rivelato particolarmente gravoso (oltre quanto già previsto dall'incarico) e/o particolarmente strategico nella gestione di situazioni problematiche (ad esempio tensioni con le famiglie) o di emergenza.

5. Possono risultare destinatari del bonus anche docenti non individuati da specifica nomina in casi particolari, ovvero:
 - a. disponibilità individuale a modifiche dell'orario di lavoro per esigenze di servizio (ad esempio per sostituzione colleghi assenti nel proprio plesso e, a maggior ragione, in altri plessi);
 - b. supporto ai colleghi per problematiche legate alla digitalizzazione;
 - c. coloro che si sono particolarmente impegnati in attività di formazione in servizio documentate;
 - d. coloro che si sono particolarmente impegnati in attività progettuali significative in base ai documenti strategici della scuola (Rav, Ptof, PdM, Pon, Pnrr);
 - e. altre situazioni adeguatamente motivate che dovessero emergere in corso d'anno.
6. L'assegnazione del bonus docenti potrà interessare personale con contratto a tempo determinato o indeterminato; sarà possibile produrre domanda, ma il dirigente potrà considerare anche persone che non l'abbiano presentata, formulando adeguata motivazione.
7. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dall'art. 20, comma 2 e 3 e dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. i compensi non saranno distribuiti a pioggia su tutte le figure destinatarie di nomina, ma solo sulla base di adeguata motivazione;
 - b. i compensi non potranno concentrarsi su un numero di destinatari eccessivamente ristretto (non meno di 10 persone) per non creare squilibri nell'uso delle risorse destinate alla valorizzazione;
 - c. l'entità dei compensi potrà essere differenziata tra i vari destinatari in proporzione all'onere aggiuntivo e alle responsabilità assunte;
 - d. una volta individuate le figure destinatarie del bonus, la differenziazione dei compensi terrà conto anche della partecipazione ad attività di formazione su tematiche disciplinari o legate agli obiettivi del Ptof che garantiscano una ricaduta didattica della formazione effettuata.

Art.27 – Valorizzazione della continuità didattica del personale docente

1. Le risorse assegnate per la retribuzione della continuità didattica assicurata dal personale docente sono pari a € 0 nel Fis dell'anno in corso.

Art. 28 - Criteri generali per l'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari

1. Le risorse derivanti dall'attuazione di progetti nazionali e comunitari sono utilizzate per compensare le attività aggiuntive del personale docente e/o ATA coerentemente con le competenze professionali richieste e gli incarichi funzionali all'attività programmata attribuiti.
2. Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale e alle relative competenze professionali.
3. A parità di competenze professionali, è favorita la rotazione per evitare una eccessiva concentrazione di incarichi da parte delle stesse persone e per consentire una più ampia partecipazione.

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati; la rendicontazione da parte del personale è prevista solo per i compensi che non hanno carattere forfettario.

Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono calcolate in misura forfettaria ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere compensate con recuperi, come segue:
 - a) collaboratori scolastici:
di norma fino ad un massimo di 7 (sette) giorni per anno scolastico da usufruire in periodi di sospensione delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio;
 - b) assistenti amministrativi
fino ad un massimo di 7 (sette) giorni per anno scolastico da usufruire in periodi di sospensione delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Compensi e recuperi saranno riconosciuti individualmente a seguito di verifica dell'effettivo svolgimento delle attività.

Art. 31 – Suddivisione del Fondo di Istituto

1. L'ammontare del fondo per l'istituzione scolastica con gli eventuali residui dell'anno precedente e la ripartizione della cifra disponibile sono annualmente descritti nelle tabelle che compongono la parte economica.

PERSONALE DOCENTE

Art. 32 – Commissioni e gruppi di lavoro docenti

1. Nella Tabella n.4 *Incarichi docenti* si specificano le attività che si intendono retribuite in modo forfettario e quelle per le quali sarà necessario documentare l'effettivo svolgimento delle ore a seguito di presentazione di verbale e/o foglio firma a cura del referente.

Art. 33 – Funzioni strumentali

1. Le risorse da assegnare ai docenti con **funzioni strumentali** vengono ripartite in parti uguali tra i docenti impegnati in tali attività, tranne che per le due docenti che condividono al 50% la funzione strumentale dell'Area Continuità e Orientamento. Il compenso è forfettario.
2. La rendicontazione sarà assolta con la relazione conclusiva nel corso dell'ultimo collegio docenti dell'anno scolastico. Tale relazione è presupposto indispensabile per la liquidazione delle competenze.

Art. 34 – Progetti

1. Nella tabella n. 5 *Progetti* sono suddivise le quote destinate appunto ai progetti approvati in CD e CI. In particolare:
 - a. per il progetto di istruzione domiciliare viene accantonata una quota per le attività di insegnamento ;
 - b. per lo sportello di ascolto viene riconosciuta una quota forfettaria a ciascuna delle due docenti referenti;
 - c. per il progetto biblioteca Boezio viene accantonata una quota riconosciuta per i docenti referenti per le ore di apertura della biblioteca agli alunni per il prestito dei libri; la suddivisione della quota tra gli incaricati verrà fatta a consuntivo;
 - d. per il progetto biblioteca Dalla Chiesa viene riconosciuta una quota forfettaria per l'organizzazione del servizio in collaborazione con le volontarie della biblioteca comunale;
 - e. per il progetto intercultura e accoglienza alunni stranieri si prevedono:
 - o una quota per le attività di per le attività di insegnamento (accoglienza e alfabetizzazione) ai docenti che hanno dato disponibilità;
 - o per il gruppo di progetto una quota la cui suddivisione verrà fatta a consuntivo sulla base della rendicontazione della referente;

Abbate
Salam
Salam
Gand
Fran
Gabe

- b. per tutti gli altri progetti e per coloro che seguono i lavori di reti a cui la scuola aderisce (ed. civica, bullismo, educazione alla salute, LabTalent, Ket, registro elettronico, adozioni) vengono riconosciute quote forfettarie ai referenti;
 - f. per il gruppo di progetto bullismo-cyberbullismo si prevede una quota la cui suddivisione avverrà in base alla rendicontazione a cura del referente in relazione al numero di interventi effettuati;
 - g. per il gruppo progetto di educazione civica si prevede una quota la cui suddivisione avverrà in base alla rendicontazione a cura del referente;
 - h. per il progetto Scienze Under 18 si prevede una quota massima per il referente; a fine anno si verificherà quali attività è stato possibile realizzare a livello di rete;
 - i. per il progetto continuità viene accantonata una somma per i docenti di scuola primaria che hanno fatto ore eccedenti non di insegnamento (da rendicontare).
2. A conclusione dell'attività, o comunque entro il termine ultimo del 15 giugno, ogni docente con incarico di progetto è tenuto a presentare una breve relazione sull'attività svolta. Tale relazione è presupposto indispensabile per la liquidazione delle competenze. Per le ore di insegnamento verrà verificato il registro di firma delle presenze.

PERSONALE ATA

Art. 35 – FIS Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici

1. La quota **FIS Assistenti Amministrativi** è ripartita nell'allegato n. 6 con la precisazione che per la voce "Intensificazione per assenza dei colleghi", al personale che ha sostituito gli assenti nell'ambito dello stesso ufficio sulla base di quanto previsto nel Piano delle attività del personale Ata sarà riconosciuta intensificazione (per Area alunni e per Area personale docente) fino al tetto massimo previsto.
2. In riferimento a quanto indicato nell'allegato n. 6 in merito al **Fis Collaboratori scolastici** si precisa che:
 - a. per quasi tutte le voci indicate è prevista una suddivisione delle ore tra i collaboratori sulla base dell'effettivo carico di lavoro;
 - b. per la reperibilità per gli allarmi delle scuole oltre alla quota forfettaria da riconoscere a chi dà la reperibilità, per ogni eventuale chiamata saranno riconosciute 2 ore a recupero (resta inteso che la persona reperibile ha diritto a non essere importunata durante i periodi di ferie);
 - c. la quota per l'intensificazione dovuta alla mancanza di un collega per l'intera giornata lavorativa verrà attribuita a consuntivo in proporzione ai mesi effettivamente lavorati.

Art. 36 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art.54, comma 1, CCNL 2019/21 da attivare nella istituzione scolastica.
2. I compiti del personale ATA sono costituiti:
 - a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
 - b) da incarichi specifici della durata di un anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.
 - c) per i lavoratori appartenenti all'Area dei collaboratori gli incarichi specifici di cui all'art.54, comma 4, sono correlati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza agli alunni – ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità e al primo soccorso. Tali incarichi sono retribuiti con una indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di CCNI per il FMOF. Al personale titolare di posizione economica l'indennità correlata

all'incarico viene assorbita.

3. Gli incarichi e i relativi importi sono dettagliati nella tabella allegata n. 7

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 37 - Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo, diritto di presenza presso i locali della scuola si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti, tirocinanti).

Art. 38 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro ai fini della sicurezza, individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/2008, art. 2, deve:
 - adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
 - valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - designare il personale incaricato di attuare le misure;
 - organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997, richiamato dall'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna;

Art. 39 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il Medico competente, ove previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
2. Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a. il DVR e il Piano dell'Emergenza;
 - b. l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - c. i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

Albari / Bandoletto
 Fini / Soliman Fala
 Gambolo
 Francesco
 Gamba Roberto
 Alvaro

3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
4. Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.
5. Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

Art. 40 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

1. Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni. L'attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere i contenuti minimi previsti dalla norma.

Art. 41 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 42 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Procedure per la liquidazione

1. Si decide la decurtazione in percentuale del FIS con assenze complessive superiori a 16 giorni, secondo la seguente formula:
2. COMPENSO: $300 = X$: GG DI ASSENZA OLTRE I 16 per i docenti
3. COMPENSO: $365 = X$: GG DI ASSENZA OLTRE I 16 per il personale Ata
4. $X = \text{COMPENSO} * \text{ASSENZE OLTRE 16 GG} / 365$ (oppure $16/300$)
5. Nelle assenze non si computano le ferie.
6. La decurtazione sarà applicata a tutte le attività incentivate di carattere forfettario, tranne quelle che si esauriscono in un periodo circoscritto di tempo e che potrebbero quindi non essere "toccate" da periodi di assenza (in particolare commissione formazione classi; commissione orario).

Art. 44 Eventuali economie e compensazioni

Benulet
 Le Beyn
 Soliman
 Zini
 Gando
 Francesco
 Gando
 Roberto
 Roberto

1. Nel caso in cui le attività svolte siano inferiori o superiori alle ore previste, il dirigente potrà disporre, previa informazione alla parte sindacale, la compensazione tra le aree all'interno del compenso complessivamente definito per il comparto.
2. In particolare, per il Fis docenti si precisa che eventuali economie saranno ridistribuite, a seguito di verifica con la parte sindacale, con le seguenti priorità:
 - a. La formazione, come declinata nel presente contratto integrativo
3. Per il Fis Collaboratori scolastici, si precisa che eventuali economie saranno ridistribuite, a seguito di verifica con la parte sindacale, con le seguenti priorità:
 - a. Sgombero e pulizia straordinaria locali/inventario
4. Le eventuali economie rimaste a consuntivo saranno riassegnate a seguito di riapertura della contrattazione; in caso, di comune accordo, non si proceda a riapertura della contrattazione restano nelle economie per l'anno successivo.

Art. 45 Clausola di salvaguardia finanziaria

1. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3 del D. Lgs. 165/2001.
2. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art.48 c. 3 del D. Lgs n. 165/2001, il Dirigente Scolastico può sospendere parzialmente o totalmente l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS avvenga quando le attività previste sono già state svolte, il DS dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Pavia, 21.01.2026

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Elena Bassi Elena Bassi

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

RSU D'ISTITUTO Benedetto Assunta

RSU D'ISTITUTO Gabba Roberta

RSU D'ISTITUTO Gaudio Francesca

RSU D'ISTITUTO Schirru Fabio

RSU D'ISTITUTO Mosca Lucia

RSU D'ISTITUTO Mariani Giovanni

OO.SS. PROVINCIALI CISL FSUR

OO.SS. PROVINCIALI SNALS CONFSAI

OO.SS. PROVINCIALI UIL SCUOLA RUA

OO.SS. FEDERAZ. GILDA UNAMS

OO.SS. ANIEF

Assunta Benedetto
Gabba Roberta
Francesca Gaudio
Schirru Fabio
Mosca Lucia
Giovanni Mariani

